

Analisi delle varie normative sulla materia

Il destino finale delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

A cura di Mauro Kusturin

L'Italia è, insieme a Spagna, Grecia e Portogallo, tra i maggiori produttori mondiali di olio extravergine di oliva; questo primato comporta, in materia ambientale, una problematica relativa allo smaltimento finale delle acque di vegetazione.

A livello normativo, la legge dell'11 novembre 1996, n. 574 ha fissato "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"; tale disciplina, tutt'oggi in vigore, è stata sempre collegata alle varie disposizioni in materia di tutela delle acque, dalla Legge n. 319/1976, passando per il D. Lgs. n. 152/1999, sino ad arrivare al D. Lgs. n. 152/2006.

Sino al 2015, dalla lettura collegata del D. Lgs. n. 152/2006 e della L. n. 574/1996, i titolari dei frantoi oleari avevano la possibilità di smaltire le acque di vegetazione tramite:

- **"utilizzazione agronomica"** ex L. n. 574/1996;
- **"scarico di acque reflue industriali"** ex Parte III – D. Lgs. n. 152/2006;
- conferimento come **"rifiuto"** ex Parte IV del Testo Unico Ambientale.

Tuttavia, la legge n. 221 del 2015 ha modificato l'art. 101 del D. Lgs. n. 152/2006, introducendo, con l'art. 65, il comma 7 bis, il quale dispone che:

"Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione."

Pertanto, con la recente normativa, è stata ampliata la scelta di smaltimento delle acque di vegetazione risultante dalla produzione dell'olio di oliva, come **“acque reflue assimilate alle domestiche”**.

Andiamo ad analizzare i 4 possibili destini finali delle citate acque di vegetazione.

Utilizzazione agronomica

Chi intende avvalersi della pratica agronomica, deve assolvere a quanto previsto dalla lettura combinata delle norme di seguito riportate.

La legge n. 574/1996, con l'art. 1, stabilisce che *“Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.”*

L'art. 112, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone altresì, che *“... l'utilizzazione agronomica ... delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, ... è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.”*

Sempre l'art. 112, al comma 2 decreta che *“Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, ... entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.”*

Inoltre, con il comma 3, dispone che *“Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare: a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574”*.

I citati articoli disciplinano rispettivamente:

- art. 3 Comunicazione preventiva;
- art. 5 Esclusioni di talune categorie di terreni;
- art. 6 Stoccaggio;
- art. 9 Controlli.

Successivamente, con Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 sono stati fissati *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.”*

Ciò premesso, oltre al quadro normativo descritto, chi produce acque di vegetazione può avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): difatti, l'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 prevede che *"... i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*

...

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste".

Tuttavia, visto che il comma 3 dell'art. 3 del DPR AUA fa *"... salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP⁽¹⁾",* si ritiene, al fine di evitare una "complicazione" al frantoio, che non sia opportuno avvalersi dell'autorizzazione unica, in quanto la stessa comporterebbe i seguenti svantaggi:

- sino all'ottenimento dell'AUA non sarebbe possibile effettuare l'utilizzazione agronomica;
- è, comunque, necessaria la comunicazione preventiva annuale ex art. 3 L. n. 574/96 per ogni anno di vigenza dell'AUA, in quanto è improbabile che si possano avere preventivamente, per i successivi 15 anni, le informazioni richieste dal citato art. 3.

Scarico di "acque reflue industriali"

L'art. 74 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 definisce alla let. h) le *"acque reflue industriali"* come *"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"*; lo stesso decreto stabilisce che, per le predette acque di scarico, debba essere chiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico.

Tuttavia, l'art. 3 del DPR AUA dispone che *"... i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".*

(1) Si richiama quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011:

"Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160."

Quindi, chi intende scaricare le acque di vegetazione come “acque reflue industriali”, deve richiedere l'autorizzazione unica ambientale.

Conferimento come “rifiuto”

Nel caso in cui le acque di vegetazione non vengano utilizzate in agricoltura o scaricate come acque reflue industriali, le stesse sono assoggettate al regime generale dei rifiuti e, come tali, dovranno essere gestite con tutti gli obblighi previsti dalla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Il produttore, quindi, dovrà assegnare loro l'idoneo Codice EER. Sulla base delle disposizioni sull'attribuzione del predetto codice, per il caso di specie, si ritiene debba essere 020304 (o in alternativa 020399), in quanto:

- **02** – rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- **02 03** – rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, **oli alimentari**, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- **02 03 04** – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.

Scarico di “acque reflue assimilate alle domestiche”

Tale procedura, come già detto, è una novità introdotta nel 2015 ed è disposta dall'art. 101 comma 7 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, questa alternativa alle sopracitate possibilità prevede determinate condizioni:

1. che lo scarico debba essere in pubblica fognatura;
2. che non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione;
3. che i frantoi debbano trattare olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili;
4. un idoneo pre-trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

Pertanto, solo a queste condizioni, il produttore di acque di vegetazione può richiedere, tramite il SUAP⁽²⁾, all'autorità competente la conseguente autorizzazione allo scarico, fermo

(2) Si richiama quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011:

“Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.”

restando il quadro normativo di riferimento locale, che tenga conto della normativa nazionale e regionale.

Inoltre, sui punti 2 e 4, è doveroso fare alcune considerazioni tecniche: le acque di vegetazione, dal punto di vista del trattamento, presentano caratteristiche che potrebbero provocare problematiche al processo depurativo, quali pH acido (4 – 6,7) e valori di COD e BOD5 molto superiori rispetto a quelli consueti delle acque reflue urbane.

In conclusione, in assenza di tali presupposti ci si deve avvalere delle altre opzioni descritte nel presente articolo.

Sull'argomento si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione – Sez. III – Sentenza n. 6998 del 14.2.2018, sancendo, sulla materia, due principi granitici:

- *“L’assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, disposta dall’art. 101, comma 7-bis dlv 152\06 opera soltanto ai fini dello scarico in pubblica fognatura e non interviene in modo automatico, sol perché si tratti di acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, risultando invero necessario che ricorrano le numerose condizioni di cui alla seconda parte della norma stessa, il cui solo accertamento - su adempiuto onere dimostrativo dell'imputato - consente di sottrarre lo scarico delle acque in esame alla disciplina ordinaria di cui al d. lgs. n. 152 del 2006 in tema di scarichi industriali.”*
- *“... la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico⁽³⁾ di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile; in tutti gli altri casi - nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore - si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 16623 dell'8/4/2015, D'Aniello, Rv. 263354; Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, Pananti, Rv. 251335; Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, Rv. 247627).”*

Si precisa, infine, che tutto quanto riportato nel presente articolo è riferito esclusivamente alle acque di vegetazione: per le sanse umide si rimanda anche alle altre normative di riferimento.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 5 novembre 2018

(3) Si richiama quanto disposto dall'art. 74, comma 1, let. ff) del D. Lgs. n. 152/2006:

“scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.”